Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Martedì, 28 agosto 1928 - Anno VI — Numero 200

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in liquidazione, in Genova:
Elenco delle obbligazioni di 1ª emissione sorteggiate nella 24ª estrazione del 16 agosto 1928.
Elenco delle obbligazioni di 1ª emissione sorteggiate nelle prime 23 estrazioni e non ancora rimborsate.

Comune di Milano: Elenco delle cartelle del prestito ipotecario dell'Istituto per le case popolari sorteggiate nella 2ª estrazione del 2 luglio 1928.

Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma: Elenco delle cartelle edilizie sorteggiate nella 5ª estrazione del 1° agosto 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2399.

REGIO DECRETO 4 maggio 1928, n. 1946.

Modifica dell'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente norme per la navigazione aerea;

Visto l'ultimo comma dell'art. 63 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325, che apporta varianti al predetto regolamento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, l'interno, la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, già modificato con l'art. 2 del R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325, è modificato come segue:

Ogni aeromobile che proviene dall'estero o all'estero è diretto deve traversare il confine terrestre o il litorale marittimo solo nei punti di passaggio sottoindicati:

A. — *Sul confine terrestre*:

1° *Passaggio del Moncenisio.* — Rotta obbligatoria: rotabile Moncenisio-Susa-Rivoli, congiungente Rivoli-Aeroporto doganale di Torino (Mirafiori).

2° *Passaggio di Iselle.* — Rotta obbligatoria: rotabile Iselle-Domodossola-Ornavasso-Omegna-Orta-Gazzano-Borgomanero-Momo, congiungente Momo-Aeroporto di Cameri-Aeroporto doganale di Milano (Cinisello).

3° *Passaggio di Chiasso.* — Rotta obbligatoria: rotabile Chiasso-Como-Fino-Seveso, congiungente Seveso-Aeroporto di Milano (Cinisello).

4° *Passaggio del Brennero.* — Rotta obbligatoria: rotabile Brennero-Bressanone-Bolzano-Ora-Aeroporto doganale di Trento (Gardolo).

5° *Passaggio del Tarvisio.* — Rotta obbligatoria: rotabile Maglern-Tarvisio-Pontebba-Chiusa Forte-Stazione per la Carnia-Artegna-Udine-Aeroporto doganale di Udine (Campoformido Nord).

6° *Passaggio di Longatico.* — Rotta obbligatoria: rotabile Longatico-Postumia-Prevald, congiungente Prevald-Divaccia, rotabile Divaccia-Basovizza, congiungente Basovizza-Aeroporto di Trieste (Zaule).

Al di sopra di ciascuno degli anzidetti passaggi il volo è consentito entro il limite massimo di due chilometri da ciascun lato della direttrice per ognuno di essi indicata, e ad una quota relativa, rispetto al terreno, non inferiore a m. 2000.

B. — *Sul litorale marittimo*:

Il litorale marittimo può essere attraversato in volo su tutti i punti che non siano compresi entro i limiti di una zona vietata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 156. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2400**.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. **1918**.

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e l'epurazione del personale del comune di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;

Veduto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1927, col quale, in applicazione del suaccennato decreto, vennero estese all'Amministrazione comunale di Brescia le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per il termine in esso stabilito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare nei confronti della predetta Amministrazione comunale il termine suaccennato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al comune di Brescia, con decreto Ministeriale 5 ottobre 1927, per l'esercizio delle facoltà eccezionali di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, relativamente al riordinamento degli uffici e dei servizi ed alla dispensa del personale, è prorogato fino al 31 ottobre 1928.

L'efficacia di detta proroga si estende anche ai provvedimenti adottati nel periodo dalla scadenza del termine di cui al succitato decreto Ministeriale, emesso in applicazione del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 128. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2401**.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. **1920**.

Autorizzazione a bandire un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in S.P.E. nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

Visto il R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, che detta norme per il reclutamento di ufficiali del Corpo sanitario militare in S.P.E.;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la normale efficienza dei quadri dei subalterni nel Corpo sanitario militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato a bandire, nel corrente anno, un concorso per 80 tenenti medici e 25 tenenti chimici farmacisti in servizio permanente effettivo per far fronte alle esigenze del servizio sanitario in territorio e nelle Colonie.

In dipendenza delle nomine che verranno effettuate in applicazione del precedente comma, si considereranno ridotte di altrettanti posti le vacanze nei ruoli degli ufficiali delle altre armi e corpi che, per essersi verificate posteriormente

al 20 agosto 1926, possono essere ricoperte con nuove nomine a norma dell'art. 2 - secondo comma, n. 1 - del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 117 del 15 gennaio 1928, che sostituisce l'art. 7 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, è modificato come appresso:

« Gli aspiranti di cui al presente articolo sono nominati tenenti in servizio permanente ed inviati a frequentare un corso di studi presso una scuola militare e presso un deposito allevamento quadrupedi per i tenenti veterinari provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento.

« E' fatto ad essi divieto per un periodo di sei anni dalla nomina di chiedere la dispensa dal servizio permanente, ed è parimenti vietato di chiedere la dispensa dal servizio permanente, per un periodo di sei anni dal compimento di corsi di perfezionamento presso cliniche o istituti scentifici del Regno, a quegli ufficiali del Corpo sanitario militare che vi siano stati ammessi.

« Tale divieto è altresì applicabile a quegli ufficiali che già si trovino a frequentare uno dei suddetti corsi di perfezionamento ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 130. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2402.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1922.
Modifica alla legge sul reclutamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la urgente necessità di autorizzare il Ministro Segretario di Stato per la guerra a far comprendere in alcuni casi nelle liste di leva di un dato anno anche i cittadini nati all'inizio dell'anno seguente;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra ha facoltà, quando lo creda opportuno, di ordinare, di concerto col Ministro per la marina, che siano inscritti nelle liste di leva di una data classe, in tutti i Comuni del Regno o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati all'inizio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.

Rimane ferma però la disposizione contenuta nell'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore con la formazione delle liste di leva relative alla classe del 1911. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 132. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2403.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 agosto 1928, n. 1953.
Stato giuridico ed economico dei segretari comunali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla emanazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al segretario comunale è attribuita la qualifica di funzionario dello Stato, ed il suo stato giuridico ed economico è regolato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

I segretari comunali sono nominati dal prefetto della Provincia.

Art. 3.

Per ciascuna Provincia il prefetto forma il ruolo organico dei segretari comunali in conformità alla tabella *A*, annes-

sa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

A ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella predetta tabella. Per i Comuni consorziati, il grado del segretario è determinato in base alla popolazione complessiva.

Ai Comuni capoluoghi di provincia, o sedi di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, o di importanti uffici pubblici, o di notevoli presidî militari, o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale, i quali dimostrino di provvedere convenientemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato, per decreto Reale promosso dal Ministro per l'interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella.

Per l'assegnazione e la classificazione dei segretari e per la formazione dei relativi ruoli, si ha riguardo alla popolazione legale dei Comuni accertata coi censimenti decennali. Tra un censimento e l'altro non è ammessa altra variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale dei Comuni.

Art. 4.

Le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato sono estese ai segretari comunali, salve le modificazioni ed aggiunte stabilite negli articoli seguenti o che verranno emanate in virtù dell'articolo 16.

Art. 5.

Le attribuzioni conferite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, al Ministro sono esercitate, per i segretari comunali, dal prefetto.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal prefetto o, per sua delega, dal vice-prefetto; ne fanno parte l'ispettore provinciale, il consigliere preposto al servizio dei Comuni, il ragioniere capo della Prefettura ed il podestà del capoluogo della Provincia; un funzionario della Prefettura, designato dal prefetto, disimpegnerà le mansioni di segretario.

La Commissione di disciplina è costituita del vice-prefetto, presidente, dell'ispettore provinciale e di un segretario comunale di grado non inferiore a quello del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, da nominarsi di volta in volta dal prefetto e scelto, ove sia necessario, anche fuori della Provincia.

Art. 6.

Nessuno può essere nominato segretario comunale se non sia in possesso del titolo di cui all'art. 161 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le nomine ai posti del grado iniziale della carriera hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli.

I posti di grado superiore sono conferiti per promozione fra i segretari compresi nello stesso ruolo provinciale, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore.

Quando non sia possibile provvedere per promozione, od il prefetto, sentito il Consiglio di amministrazione, non ne ravvisi l'opportunità, il posto viene conferito in seguito a pubblico concorso per titoli, se trattasi di posto di grado 7° e, per i gradi superiori, in seguito a concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i segretari comunali, anche degli altri ruoli provinciali, dello stesso grado, e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.

Sono ammessi a partecipare a detti concorsi, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione del presente decreto, anche gli impiegati di cui agli ultimi due commi dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè i vice-segretari ed i capi ripartizione titolari, in servizio presso i Comuni e forniti del titolo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

La prima assunzione in servizio in seguito a pubblico concorso ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, al termine del quale il prefetto, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può conferire la nomina definitiva.

Qualora l'esperimento non sia ritenuto soddisfacente, il segretario è dispensato dal servizio, a meno che il prefetto, sentito il Consiglio di amministrazione, non creda di prorogare per un altro anno la durata dell'esperimento.

Durante il periodo di esperimento spettano ai segretari gli assegni corrispondenti al rispettivo grado secondo la tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 8.

Indipendentemente da quanto dispongono gli articoli precedenti, il segretario comunale può essere trasferito ad altro Comune provvisto di segretario di pari grado.

Il trasferimento nella stessa Provincia è disposto dal prefetto, sentiti i podestà dei Comuni interessati.

Il trasferimento del segretario da un Comune all'altro di Provincie diverse è disposto dal Ministro per l'interno, sentiti i podestà dei Comuni stessi.

Art. 9.

In caso di vacanza del posto di segretario, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina a termini degli articoli 6 ed 8, il prefetto ha facoltà, sentito il podestà, di destinare al posto stesso un incaricato, fornito dei requisiti e dei titoli prescritti, assegnandogli un compenso mensile non superiore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio attivo per il relativo grado.

Per i posti vacanti di grado 7° ed 8° il prefetto, sentiti il podestà ed il Consiglio di amministrazione, può anche provvedere affidando la reggenza dei posti stessi a segretari titolari di Comuni viciniori.

Al reggente è corrisposto, a carico del Comune, un compenso mensile da determinarsi dal prefetto in misura non superiore ai due terzi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo stabiliti per il segretario titolare del comune stesso, senza altre indennità nè rimborso di spese di viaggio.

Art. 10.

Gli stipendi dei segretari comunali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformità alla tabella *A* annessa al presente decreto.

Gli aumenti periodici di stipendio nel grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità nella tabella stessa indicati.

Ai segretari che abbiano raggiunto lo stipendio massimo nel rispettivo grado, possono essere assegnati, su parere del Consiglio di amministrazione, con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori, nei termini e nella misura annua indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

In aggiunta allo stipendio, è assegnato al segretario il supplemento di servizio attivo nella misura fissata nella tabella *A*. Ai segretari dei comuni con popolazione superiore ai 450,000 abitanti è inoltre attribuita una indennità di carica di annue L. 6000. Il supplemento di servizio attivo, l'indennità di carica, i diritti accessori di cui al comma 3° non sono cedibili, nè pegnorabili, nè computabili agli effetti di pensione. Il supplemento di servizio attivo non è corrisposto al segretario in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che si trovi in una posizione che non possa considerarsi di servizio attivo.

In caso di passaggio da un Comune ad un altro, con lo stesso grado, sono conservati al segretario gli aumenti periodici di stipendio e non è interrotto il periodo in corso per il conseguimento del successivo aumento. Questa disposizione si applica anche per i diritti accessori di cui al comma 3°.

Al segretario promosso a grado superiore i predetti diritti accessori sono mantenuti limitatamente alla differenza fra il loro ammontare e l'aumento di supplemento di servizio attivo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Sono inoltre dovute ai segretari comunali le indennità temporanee di caro viveri nella misura stabilita per gli impiegati governativi.

Per le missioni compiute per ragioni di servizio e debitamente autorizzate, sono dovute al segretario le indennità stabilite per i funzionari governativi provvisti di uguale stipendio.

Le norme vigenti per la concessione ferroviaria speciale *C* a favore del personale che presta servizio esclusivamente per lo Stato ed è retribuito dallo Stato stesso non sono applicabili ai segretari comunali.

Art. 11.

Gli assegni spettanti al segretario, a termini degli articoli precedenti, sono a totale carico del Comune, salvo quanto è disposto dagli articoli 6 e 9 del R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 667.

Gli stipendi, il supplemento di servizio attivo, i diritti accessori, l'indennità di carica e le indennità caro viveri di cui all'articolo precedente, sono assegnati con decreto del prefetto, che costituisce titolo per l'inscrizione della relativa spesa nel bilancio del comune e per l'emissione dei mandati d'ufficio da parte della Giunta provinciale amministrativa in caso di inadempimento dell'Amministrazione comunale.

E' vietata la concessione al segretario di compensi di qualsiasi natura e per qualsiasi causa all'infuori di quelli stabiliti negli articoli precedenti, salvo quanto verrà disposto con le norme da emanarsi in virtù dell'art. 16 per gli emolumenti previsti dall'art. 169 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 12.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei Comuni sia dei segretari.

Agli impiegati di cui agli ultimi due commi dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, che conseguano la nomina a segretario comunale, si applicherà ai fini della pensione l'art. 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al Governatorato di Roma.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i prefetti provvederanno alla formazione dei ruoli dei segretari comunali ed alla sistemazione del personale attualmente in servizio, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

A tale effetto, i prefetti hanno facoltà di dispensare dal servizio i segretari che siano riconosciuti non idonei per qualsiasi causa. Contro il provvedimento di dispensa è ammesso soltanto il ricorso al Ministro per l'interno, che decide con provvedimento definitivo non suscettibile di gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

I segretari dispensati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione od indennità loro spettante ai sensi di legge e dei rispettivi regolamenti organici. Sarà inoltre corrisposta loro, a carico del Comune, una indennità la cui misura sarà fissata dal prefetto, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a sei nè inferiore a due mensilità dell'ultimo stipendio.

Gli altri segretari sono dal prefetto confermati in servizio presso il rispettivo Comune ed inquadrati nei ruoli organici col grado indicato nella tabella *A*. E' attribuita al segretario, in tale grado, l'anzianità corrispondente al periodo di servizio prestato come titolare nello stesso Comune ed in quelli con popolazione non inferiore al minimo indicato nella tabella *A* per il suddetto grado. Al segretario è assegnato lo stipendio con gli aumenti corrispondenti, secondo la tabella *A*, all'anzianità predetta, nonchè il supplemento di servizio attivo stabilito per il rispettivo grado.

Ai segretari che, all'entrata in vigore del presente decreto, siano provvisti di stipendio ed assegni fissi di carattere permanente complessivamente superiori all'ammontare complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo loro spettante a termini del comma precedente, e dell'indennità di carica di cui all'art. 10, è conservata la differenza a titolo di assegno personale da riassorbire coi successivi aumenti di stipendio e di supplemento di servizio attivo, nonchè coi diritti accessori di cui all'art. 10 anche se attribuiti con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli assegni pensionabili da valutarsi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e della corresponsione dei contributi e delle ritenute per le pensioni dei segretari comunali, relativamente ai servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1928, non possono essere inferiori a quelli goduti alla detta data.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1929.

Per i posti di segretario comunale vacanti alla data della sua pubblicazione o che si renderanno vacanti prima della sua entrata in vigore, sarà provveduto con nomine provvisorie nei modi stabiliti dall'art. 9.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, non si terrà conto dei provvedimenti delle Amministrazioni comunali, relativi alla carriera ed al trattamento economico e di quiescenza dei segretari, che non siano divenuti definitivi al 1° giugno 1928.

Art. 16.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni integrative ed esecutive del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 163. — SIROVICH.

TABELLA *A*.

COMUNI	Grado e qualifica del segretario assegnato al comune		STIPENDIO						Supplemento di servizio attivo
				Stipendio con gli aumenti periodici					
	Grado	Qualifica	Stipendio iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	anni richiesti per gli aumenti	
Con popolazione eccedente i 300,000 abitanti	I	Segret. generale di 1ª classe	21,000	23,000	..	..	..	4	7,500
Con popolazione da 100,001 a 300,000 abitanti	II	Segret. generale di 2ª classe	17,800	19,000	20,500	..	..	4	5,500
Con popolazione da 50,001 a 100,000 abitanti	III	Segretario capo di 1ª classe	16,000	16,800	17,800	..	..	4	4,200
Con popolazione da 20,001 a 50,000 abitanti	IV	Segretario capo di 2ª classe	13,700	14,300	15,100	16,000	..	4	3,500
Con popolazione da 10,001 a 20,000 abitanti	V	Segretario capo di 3ª classe	11,600	12,200	12,900	13,700	..	4	2,800
Con popolazione da 5,001 a 10,000 abitanti	VI	Segretario di 1ª classe	9,500	10,100	10,800	11,600	..	3, 3, 4	2,100
Con popolazione da 2,001 a 5,000 abitanti	VII	Segretario di 2ª classe	7,000	7,600	8,200	8,800	9,500	2,2,3,3	1,700
Con popolazione non superiore ai 2,000 abitanti	VIII	Segretario di 3ª classe	5,600	5,900	6,200	6,600	7,000	2	1,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

TABELLA B.

GRADI	DIRITTI ACCESSORI al 5° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 10° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 15° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo
1 — Segretario generale di 1ª classe	..	..	..
2 — Segretario generale di 2ª classe	..	..	..
3 — Segretario capo di 1ª classe . .	1,500	..	..
4 — Segretario capo di 2ª classe . .	1,000	2,000	..
5 — Segretario capo di 3ª classe . .	800	1,600	..
6 — Segretario di 1ª classe	700	1,400	..
7 — Segretario di 2ª classe	600	1,200	..
8 — Segretario di 3ª classe	400	800	1,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2404.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1928, n. 1952.

Costruzione di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla creazione di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in Roma;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e dei Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la costruzione di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in Roma.

Il prefetto di Roma, sentito l'ufficio del Genio civile, il medico provinciale, i sopraintendenti alle antichità, ai monumenti e alle opere d'arte del Lazio e il Governatore, approverà il progetto per la costruzione della zona di rispetto suindicata, precisandone l'estensione e le linee di confine.

L'approvazione del progetto avrà tutti gli effetti di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli.

Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali devono incominciarsi e compiersi le espropriazioni e i lavori.

Art. 2.

Gli atti della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per l'esecuzione delle opere contemplate nel precedente articolo, saranno sottoposti, rispetto alle tasse di registro, di bollo ed ipotecarie, alle norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e considerati come fatti nell'interesse di questo.

Saranno però dovuti gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — BELLUZZO — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 162. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2405.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1898.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Piove di Sacco in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 1898. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene stabilito in **L. 9600 il contributo scolastico annualmente dovuto dal comune di Piove di Sacco, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 marzo 1930.**

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2406.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1899.

Contributo scolastico del comune di Poirino.

N. 1899. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene stabilito in L. 8800 il contributo annualmente dovuto, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928, dal comune di Poirino, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per le proprie scuole amministrate dal Regio provveditorato agli studi del Piemonte.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2407.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1901.

Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e San Pietro a Patierno in esecuzione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 1901. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono annullati dal 1° gennaio 1927 i contributi scolastici stabiliti col R. decreto 14 gennaio 1926, n. 493, a carico degli ex comuni di Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e San Pietro a Patierno in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2408.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1900.

Contributo scolastico del comune di Pederobba.

N. 1900. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene fissato in L. 1600 il contributo annualmente dovuto, per il periodo 1° ottobre 1926-31 dicembre 1928, dal comune di Pederobba, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per le due scuole a sgravio della fondazione « Baratto ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2409.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1902.

Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e San Pietro a Patierno in esecuzione dell'articolo 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 1902. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono annullati, a decorrere dal 1° gennaio 1927, i contributi scolastici stabiliti col R. decreto 2 novembre 1927, n. 2471, a carico degli ex comuni di Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e San Pietro a Patierno in esecuzione dell'articolo 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2410.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1903.

Annullamento dei contributi scolastici dovuti dagli ex comuni di Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorlaprecotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino.

N. 1903. R. decreto 31 maggio 1928, n. 1903, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono annullati dal 1° gennaio 1926 i contributi scolastici stabiliti col R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605, a carico degli ex comuni di Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorlaprecotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 14 luglio 1928.

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di prolungamento del raccordo ferroviario che unisce la stazione di Rezzato ed il cantiere della ditta Fratelli Lombardi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le domande 23 febbraio e 9 marzo 1927 presentate dai signori Giovita e comm. Carlo Lombardi fu Davide, proprietari e gerenti della ditta Fratelli Lombardi, industria delle pietre e marmi, perchè siano dichiarati di pubblica utilità, agli effetti della legge sulle espropriazioni, i

lavori di prolungamento sino alle cave di Botticino Mattina (provincia di Brescia) dell'esistente raccordo ferroviario che allaccia il cantiere della ditta medesima alla stazione di Rezzato delle Ferrovie dello Stato;

Visto il progetto di tali lavori portante il bollo annullato in data 8 marzo 1927 dell'ufficio del bollo di Brescia;

Ritenuto che in sede di pubblicazione della domanda in parola e degli atti relativi vennero presentati contro di essa un reclamo a firma Antonio Cozzago ed altri, un foglio di osservazioni del podestà di Botticino Sera ed una lettera contenente alcune eccezioni sollevate dal presidente della Commissione Reale per la provincia di Brescia;

Vista la dichiarazione della ditta Lombardi in data 12 dicembre 1927 relativa all'eventuale costruzione del sovrapassaggio della strada Brescia-Gragnano;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Ritenuto, circa le opposizioni ed osservazioni presentate, che il ricorso dei signori Antonio Cozzago ed altri non ha fondamento e che, quanto alla riserva del podestà di Botticino Sera, intesa a richiamare l'osservanza di alcune condizioni atte ad evitare danni ai terzi, tali condizioni potranno rientrare fra le clausole da inserirsi nelle concessioni di attraversamento dei corsi di acqua, mentre per quel che riguarda infine le eccezioni dell'Amministrazione provinciale si è già provveduto in sede di esame del progetto;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il suaccennato progetto dei lavori di prolungamento sino alle cave di Botticino Mattina del raccordo ferroviario, che pure si autorizza, allacciante il Cantiere della ditta Fratelli Lombardi alla stazione di Rezzato delle Ferrovie dello Stato, respingendosi le opposizioni presentate, salvo a tener conto delle osservazioni del podestà di Botticino Sera nel determinare le condizioni per l'attraversamento dei corsi d'acqua.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di due anni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al Governo è riservata ampia facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo di cui trattasi e relativo prolungamento, senza compenso, quando lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1928.

Approvazione della clausola « beneficio operazioni chirurgiche » da applicare per alcuni tipi di contratto, presentata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Riunione Adriatica di sicurtà ».

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 marzo 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Riunione Adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di una clausola da applicare per alcuni tipi di contratto;

Decreta:

Articolo unico.

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « Riunione Adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, è autorizzata ad adottare, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la clausola: « beneficio operazioni chirurgiche » per i seguenti tipi di contratto:

Ia. — Vita intera a premio vitalizio.

Ib. — Vita intera a premio temporaneo.

Iu. — Vita intera a premio unico.

Ig. — Vita intera a premio temporaneo con abbuono del 3 % sui premi pagati, cominciando dopo il 5° anno d'assicurazione.

XII. — Assicurazione mista a scadenza immediata a premio annuo.

XIIu. — Assicurazione mista a scadenza immediata a premio unico.

XIII. — Assicurazione mista a termine fisso.

XIIIg. — Assicurazione mista a termine fisso con abbuono del 3 % sui premi pagati cominciando dopo il 5° anno di assicurazione.

XIIIr. — Assicurazione mista a termine fisso con pagamento alla morte dell'assicurato, del 10 % del capitale assicurato e di una rendita anticipata del 10 % dal principio dell'anno d'assicurazione successivo alla morte dell'assicurato, fino al termine dell'assicurazione.

XV. — Assicurazione mista con abbuono del 3 % sui premi pagati cominciando dopo il 5° anno d'assicurazione.

XVI e XVIa. — Assicurazione combinata di capitale e rendita.

XIX. — Assicurazione mista con premi decrescenti del 3 % a cominciare dal 4° anno d'assicurazione e importo supplementare in caso di vita.

XX. — Assicurazione mista a capitale crescente annualmente per il caso di morte.

Roma, addì 11 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: MARTELLI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Slocovich Luigi fu Giovanni, da Pisino;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Slocovich Luigi del fu Giovanni, e di Monas Luigia, nato a Pisino il 4 novembre 1878, residente a Pisino civico n. 163, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Slocovich in « Salvini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Antonich Anna fu Antonio e di Eufemia Mateicich, nata a Pisino il 6 luglio 1881; ed ai figli nati a Pisino: Riccardo, il 21 settembre 1901; Bruno, il 25 agosto 1906; Malvina, il 26 luglio 1908; Irma, il 23 novembre 1913; Luigia, il 27 settembre 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bonich Maria, vedova di Giovanni, figlia del fu Mario Muscardin e della fu Andreana Burburan, nata a Dragosetti-Cherso il 7 dicembre 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Mario, nato a Dragosetti l'11 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Brosovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brosovich Giovanni fu Giovanni e della fu Maria Toich, nato a Smergo-Cherso il 16 gennaio 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brossoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vidich Maria fu Antonio e fu Benvin Caterina, nata a Vallon il 1° giugno 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Brozovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brozovich Nicolò, figlio del fu Nicolò e della fu Maria Hreglia, nato a Dragosetti-Cherso il 17 settembre 1845, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brossoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria fu Utmar Domenica, nata a Dragosetti il 5 giugno 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI.

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Vicich Liberato fu Liberato, da Pisino;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Vicich Liberato del fu Liberato e di Mattiassich Elena, nato a Pisino il 25 aprile 1898 e residente a Pisino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vicich in « Della Grotta ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bursich Maria fu Liberato e di Rabaz Francesca, nata a Pisino il 12 luglio 1899; ed ai figli nati a Volosca: Alfredo, il 2 marzo 1925; Silvana, il 1° dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ivich Pasquale fu Ignazio, da Pisino;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Ivich Pasquale del fu Ignazio e della fu Antonia Mizzan, nato a Pisino il 23 aprile 1859 e residente a Pisino, corso Vittorio Emanuele III, 134, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ivich in « Zannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rosa Martinich di Caterina, nata a Gallignana il 25 ottobre 1867; ed ai figli nati a Pisino: Anna-Antonia, il 24 ottobre 1888; Vittoria, il 28 dicembre 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Prodan Silvestro fu Giovanni, da Dignano;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Prodan Silvestro del fu Giovanni e della fu Medizza Maddalena, nato a Pinguente il 1° gennaio 1858 e residente a Dignano d'Istria, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Prodan in « Prodeani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Dozzi Lucia fu Davide e fu Sopracase Antonia, nata a Dignano l'11 novembre 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Juranich, nato a Dragosetti-Cherso il 6 maggio 1892, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Veicich di Antonio e di Domenica, nata a Dragosetti il 4 maggio 1898; ed ai figli nati a Dragosetti: Giorgio, il 26 maggio 1920; Domenica, nata il 15 giugno 1923.
Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bunicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bunicich Stefano, figlio del fu Francesco e della fu Maria Canarich, nato a Cherso il 30 marzo 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Baicich Maria fu Antonio e fu Stipanich Francesca, nata a Cherso il 30 marzo 1875; ed ai figli nati a Cherso: Francesco, il 18 dicembre 1901; Maria, il 23 febbraio 1905; Antonio, il 17 novembre 1906; Stefano, il 22 luglio 1909; Nivio, il 5 agosto 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bresaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresaz Giorgio, figlio del fu Giorgio e di Maria Palisca, nato a Caisole il 23 dicembre 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brezza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bon Antonia, fu Domenico e di Antonia Mohovich, nata a Caisole il 17 aprile 1893; ed ai figli nati a Caisole: Nicolò, il 6 febbraio 1921; Giorgio, il 15 novembre 1918; Maria il 30 agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bunicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bunicich Stefano, figlio del fu Marco e della fu Velcich Giacoma, nato a Cherso il 5 marzo 1872,

è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli di Stefano e fu Velcich Giovanna, nati a Cherso: Marco, il 21 marzo 1905; Giovanna, il 25 agosto 1907; Giacoma, il 9 dicembre 1908; Anna, il 19 novembre 1911; Stefana, il 23 dicembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Brozovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brozovich Giovanni, figlio di Nicolò e della fu Domenica Utmar, nato a Dragosetti-Cherso il 21 maggio 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brossoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Antoninich fu Giovanni e di Gaspara, nata a Dragosetti il 20 gennaio 1884; ed ai figli nati a Dragosetti: Giovanni, il 13 febbraio 1910; Maria, il 14 giugno 1913; Antonia, il 18 giugno 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Brosovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brosovich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Toich Maria, nato a Smergo-Cherso il 19 marzo 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brossoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli di Giuseppe e fu Bunicich Francesca, nati a Cherso: Giuseppe, il 29 novembre 1907; Antonia, l'11 giugno 1913; Antonio, il 6 marzo 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Brozovich » (Brosovich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brozovich (Brosovich) Domenico, figlio del fu Domenico e di Bonich Maria, nato a Dragosetti-Cherso il 22 dicembre 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brossoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Pavia fu Domenico e di Gasparinich Maria, nata a Dragosetti il 20 agosto 1887; ed ai figli nati a Dragosetti: Giovanni, il 21 aprile 1911; Domenico, il 5 marzo 1913; Antonia, il 22 giugno 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Vladiscovich Tranquillo fu Giuseppe, da Albona;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Albona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Vladiscovich Tranquillo del fu Giuseppe e della fu Manzoni Giuseppina, nato a Albona il 3 gennaio 1877 e residente ad Albona, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vladiscovich in « Valdini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Furlani Maria fu Giovanni e fu Diminich Maria, nata ad Albona il 25 marzo 1882; ed ai figli nati ad Albona: Enrico, il 26 giugno 1910; Maria, il 10 marzo 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Slocovich Francesco di Matteo, da Pisino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Slocovich Francesco di Matteo e di Dobrilla Lucia, nato a Pisino il 4 ottobre 1883 e residente a Vienna, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Slocovich in « Bellini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cattanich Lucia di Luca e fu Giovanna Damiani, nata a Pola il 28 gennaio 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Grablovitz fu Adolfo, nato a Milano il 25 ottobre 1876 e residente a Trieste, via Galileo Galilei, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gravelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Grablovitz è ridotto in « Gravelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Susanna Grablovitz nata Paronitti fu Antonio, nata il 2 gennaio 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Hamerle fu Giuseppe, nato a Trieste il 23 dicembre 1881 e residente a Trieste, via Madonnina, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Hamerle è ridotto in « Martelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Hamerle nata Reder fu Ferdinando, nata il 19 maggio 1888, moglie;
2. Teodora di Vittorio, nata l'11 dicembre 1922, figlia;
3. Marta di Vittorio, nata l'11 aprile 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Hrevatin di Antonio nato a Monte (Capodistria) il 10 luglio 1896 e residente a Trieste, S. M. M. Inf. n. 281, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Hrevatin è ridotto in « Rovatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Hrevatin nata Strehar di Giuseppe, nata il 28 marzo 1903, moglie;
2. Vinicio di Antonio, nato il 27 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Kovacic di Antonio nato a Trieste il 24 luglio 1890 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 99, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Kovacic è ridotto in « Fabbretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Kovacic nata Brandolin di Giacomo, nata il 20 gennaio 1894, moglie;
2. Giuseppe di Giacomo, nato il 7 maggio 1911, figlio;
3. Rinaldo di Giacomo, nato il 1° maggio 1914, figlio;
4. Bruno di Giacomo, nato il 2 novembre 1917, figlio;
5. Anita di Giacomo, nata il 28 ottobre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Krevatin fu Stefano nato a Monte (Capodistria) il 16 settembre 1869 e residente a Trieste, via S. Marco n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Krevatin è ridotto in « Rovatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Krevatin nata Grisovich fu Michele, nata il 23 aprile 1872, moglie;
2. Erminia di Antonio, nata il 14 giugno 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Krevatin di Antonio nata a Monte (Capodistria) il 31 dicembre 1894 e residente a Trieste, via S. Marco n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Krevatin è ridotto in « Rovatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ada di Maria, nata il 2 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Marina Quarantotto nata Krstulovic di Nicolò nata a Trieste il 24 agosto 1891 e residente a Trieste, via Cassa di Risparmio, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Castullo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Marina Quarantotto nata Krstulovic è ridotto in « Castullo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Lozei di Antonio nato a Trieste il 20 maggio 1890 e residente a Trieste, via Udine, n. 57, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Losetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Lozei è ridotto in « Losetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Lozei nata Trevisan fu Angelo, nata il 3 ottobre 1890, moglie;
2. Anna di Ernesto, nata il 26 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda del signor Giorgio Lollich fu Raffaele e fu Antonia nata Devescovi, nato in Pola il 24 aprile 1899, residente in Tarvisio, diretta ad ottenere, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, per sè e per la figlia minorenne, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lollis »;

Visti i certificati di pubblicazione senza reclami della domanda stessa all'albo del comune di Tarvisio ed a quello di questa Prefettura;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e culto;

Decreta:

Il cognome del signor Lollich Giorgio è ridotto nella forma italiana di « Lollis ».

Uguale riduzione è disposta per la di lui figlia minorenne Lollich Luciana, nata a Pola il 12 maggio 1925.

La riduzione del cognome anzidetto sarà poi annotata anche in margine all'atto di matrimonio ed all'atto di nascita della moglie del richiedente, signora Laneve Nives fu Edoardo e di Giorgina Calafatti, nata in Trieste il 20 ottobre 1900.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato dal podestà di Tarvisio al richiedente.

Spetta al podestà stesso di darvi esecuzione secondo le norme stabilite nei paragrafi 2° e 5° delle istruzioni ministeriali suaccennate.

Udine, addì 30 luglio 1928 - Anno VI

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 27 agosto 1928 - Anno VI

Francia	74.59	Belgrado	33.60
Svizzera	367.80	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.682	Albania (Franco oro)	366.80
Olanda	7.66	Norvegia	5.095
Spagna	317.50	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	214.70
Vienna (Schillinge)	2.697	Danimarca	5.095
Praga	56.66	Rendita 3,50 %	71.625
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.25	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.035	Consolidato 5 %	82.60
New York	19.10	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	19.075	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.50
Oro	368.54		

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Treviso.

Si comunica che con R. decreto 21 giugno 1928 (registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1928, registro 6 Interno, foglio n. 14, il sig. dott. Alvise Calesella è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Treviso, pel triennio 1927-29, in sostituzione del sig. Valentino Marchi.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Il giorno 14 agosto 1928-VI in Courmayeur, hôtel Excelsior, provincia di Torino, è stata attivata una agenzia telegrafica.

Il giorno 18 agosto 1928-VI in Courmayeur, hôtel Mont Blanc, provincia di Torino, è stata attivata una agenzia telegrafica.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi a premi per incoraggiare i ripopolamenti ittici nelle acque interne.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312;
Ritenuta la necessità di incoraggiare i ripopolamenti ittici nelle acque interne;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a premi fra le imprese di pesca, i consorzi e le società di pescatori, i sindacati pescarecci e fra ogni altro ente ed i privati, i quali, durante la campagna ittiogenica 1928-1929:

Concorso n. 1. — Abbiano, con materiale ittico prodotto direttamente od acquistato a proprie spese, eseguito opere di ripopolamento di acque pubbliche interne, nelle quali la pesca sia libera, oppure di zone di pesca riservata facenti parte di laghi o di bacini, nei quali la pesca sia esercitata anche pubblicamente:

1 premio di I grado di L. 8000;
2 premi di II grado di L. 5000 ciascuno;
4 premi di III grado di L. 3000 ciascuno;
5 premi di IV grado di L. 2000 ciascuno.

Concorso n. 2. — Abbiano, con materiale ittico prodotto direttamente od acquistato a proprie spese, eseguito opere di ripopolamento di acque, nelle quali la pesca è riservata:

1 premio di I grado di L. 5000;
2 premi di II grado di L. 3000 ciascuno;
4 premi di III grado di L. 1000 ciascuno.

Concorso n. 3. — Abbiano, con mezzi ed impianti propri, provveduto alla produzione mediante operazioni di fecondazione artificiale, ed alla incubazione di uova embrionate di trota di fiume (Salmo fario) o di trota arcobaleno (Salmo irideus), destinando gli avannotti ad operazioni di ripopolamento.

(Riservato alle società ed alle persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 14 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486).

1 premio di I grado di L. 10,000;
2 premi di II grado di L. 5000 ciascuno;
4 premi di III grado di L. 1000 ciascuno.

Concorso n. 4. — Abbiano, con mezzi ed impianti propri, provveduto alla produzione, mediante operazioni di fecondazione artificiale, ed alla incubazione di uova embrionate di trota di fiume (Salmo fario) o di trota arcobaleno (Salmo irideus), per farne oggetto di commercio:

1 medaglia di I grado;
2 medaglie di II grado;
4 medaglie di III grado.

Concorso n. 5. — Abbiano, con mezzi ed impianti propri, provveduto alla produzione, mediante operazioni di fecondazione artificiale, ed alla incubazione di uova embrionate di altre pregevoli specie di pesci alimentari d'acqua dolce, per le quali tali operazioni non siano finora normalmente praticate:

1 premio di I grado di L. 5000;
2 premi di II grado di L. 2000 ciascuno.

Art. 2.

Ai concorsi nn. 1 e 2 potranno essere ammessi i partecipanti al concorso n. 3 solo per la semina di specie ittiche non previste dal suddetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione con l'indicazione del concorso al quale si intende partecipare, devono essere inviate, su carta da bollo da L. 3, non più tardi del 31 dicembre 1928, al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale industria e miniere - Divisione pesca).

Il Ministero, esaminate le domande, farà conoscere ai richiedenti se siano ammessi al concorso, ed, eventualmente, consiglierà le modifiche da introdurre nel programma che il concorrente intende svolgere ai fini del concorso.

Art. 4.

Gli ammessi ai concorsi dovranno informare in tempo utile il Ministero dei giorni nei quali procederanno ad operazioni di semina o di riproduzione, per rendere possibile il controllo da parte del Ministero stesso. Tuttavia ogni operazione di semina o di riproduzione deve constare da verbale, redatto in duplice esemplare, e firmato da una pubblica autorità, da trasmettere al Ministero.

Art. 5.

Il Ministero si riserva, in ogni caso, di fare eseguire visite e di predisporre controlli relativamente alle opere per le quali si concorre.

Art. 6.

Gli ammessi dovranno, non più tardi del 30 giugno 1929, inviare al Ministero una relazione sull'opera che hanno svolta agli effetti del concorso, corredandola con documenti, preferibilmente rilasciati da pubbliche autorità.

Art. 7.

I premi saranno assegnati dal Ministero, su proposta di una speciale Commissione, che verrà a suo tempo nominata.

A seconda dei risultati dei singoli concorsi, il Ministero, su proposta della Commissione giudicatrice, potrà ridurre il numero dei premi e l'importo di ciascuno di essi, o non assegnare alcun premio.

La Commissione potrà, inoltre, proporre il conferimento di diplomi di benemerenza — in numero non superiore a 12 — per i concorrenti ammessi ai concorsi che ne risultassero meritevoli, pur non essendo stati giudicati vincitori.

Art. 8.

I premi, per L. 88,000, graveranno sui fondi stanziati sul capitolo 119 (resti) del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1928-29.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: MARTELLI.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per la nomina di nove tenenti nel Corpo delle armi navali in servizio permanente.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 363 in data 31 marzo 1925, circa provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Considerato essersi verificate le condizioni dell'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per titoli, per la nomina di nove tenenti nel Corpo delle armi navali, in servizio permanente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per 9 posti di tenente nel corpo delle armi navali.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a 9 posti di tenente del Corpo delle armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina il 15 dicembre 1928.

Art. 3.

Lo stipendio iniziale è di L. 9500 annue, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2100 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale indennità di caro-viveri.

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i laureati in ingegneria industriale.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non aver oltrepassato, alla data della presente notificazione, il 28° anno di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere conseguito un punto non inferiore a 80 su 100 nelle seguenti materie d'insegnamento universitario, fermo restando che per i corsi biennali e triennali sarà considerata la media dei punti riportati nei diversi anni in cui viene insegnata la stessa materia:

Meccanica applicata alle costruzioni (o scienza delle costruzioni);

Meccanica applicata alle macchine;

Macchine termiche;

Elettrotecnica generale;

e) avere conseguito un punto di laurea non inferiore a 80 su 100;

f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare=1/2, a 5 metri di distanza;
Visus monoculare=1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale.

Art. 6.

Le condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 (escluso il comma (*f*) dell'art. 5) dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia autentica di esso rogata da Regio notaio;

b) certificato o certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione);

c) copia dell'atto originale di nascita (non certificato), debitamente legalizzato;

d) certificato di stato libero, e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali.

La nomina del vincitore del concorso, che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

g) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

h) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

i) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata;

l) titoli speciali di carriera e titoli scientifici se posseduti dall'aspirante;

m) quietanza dell'ufficio del registro (non vaglia) comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti di cui alle lettere *d*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio attivo o di complemento in servizio o impiegati dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) entro il 15 novembre 1928 con l'indicazione del domicilio del concorrente, corredata dai documenti di cui all'art. 6.

I concorrenti, facendone cenno nella domanda, potranno riservarsi di presentare, non oltre il 15 dicembre 1928, il diploma di laurea nonchè i certificati dei punti degli esami speciali.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì d'escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La verifica dei titoli sarà eseguita da una Commissione speciale che si riunirà presso il Ministero della marina e deciderà inappellabilmente, tenendo come base i certificati di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 6.

A parità di punti costituiranno titolo di preferenza:

a) le decorazioni al valore;

b) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesco), da documentarsi;

c) titoli speciali di carriera riferentisi a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo *b*) alla Commissione è riservata la facoltà di sottoporre i candidati che abbiano dichiarato conoscere lingue estere a una prova pratica consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica disposta dal comma *f*) dell'art. 5 dei candidati che hanno corrisposto a tutte le precedenti condizioni contenute nell'articolo stesso.

Art. 10.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla data della nomina stessa.

Art. 11.

Nel caso che un candidato risultato idoneo e vincitore del concorso, faccia espressa rinunzia alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere in sua vece alla nomina del candidato risultato idoneo che segue nella graduatoria generale l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 12.

Dopo la nomina, i vincitori del concorso, dovranno seguire un breve corso militare presso la Regia accademia navale e un corso speciale per completare la loro cultura professionale.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 14.

Coloro che intendano partecipare al concorso, potranno assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico), presso i Comandi in capo dei Dipartimenti marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto, presso il Comando militare marittimo autonomo di Venezia e presso la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra (La Spezia).

Roma, 1° agosto 1928 - Anno VI.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.